

7. La compensazione territoriale

La Legge n. 148/2011 ha profondamente modificato il dettato dell'art. 5, c. 8, della Legge n. 68/99 che prevedeva la presentazione della domanda per l'ottenimento della compensazione territoriale.

Attualmente la compensazione è fatta direttamente dal datore di lavoro che può assumere un numero di lavoratori disabili presso una unità produttiva eccedente l'obbligo portando, in **via automatica**, tali eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti presso le altre unità produttive.

La procedura è valida anche tra gruppi di imprese.

7.1 La comunicazione della compensazione territoriale

Le aziende che si avvalgono della compensazione territoriali sono tenute a darne comunicazione in via telematica ai Servizi competenti della provincia sulle quali insistono le unità produttive interessate, attraverso l'invio del prospetto informativo.

7.2 L'esonero parziale e la compensazione territoriale

A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro del 24 aprile 2007, la compensazione territoriale non viene concessa se l'azienda richiedente, nella provincia in cui chiede di poter assumere in eccesso, è già titolare o ha comunque già richiesto un provvedimento di esonero parziale.